

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 73 del 23.06.2020 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale triennale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, e dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, Serie Generale n. 295, con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 da parte degli enti locali;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. del 28 febbraio 2020, Serie Generale n. 50, con cui è stato disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 da parte degli enti locali;

l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che, precedentemente alla conversione in legge, prorogava al 31 maggio i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;

Vista la Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del Decreto legge n. 18 citato che proroga il termine massimo per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali al 31/07/2020;

Considerato:

l'art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

in particolare, il comma 3 del citato art. 163, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

la Circolare n. 34 del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2020 – Indirizzi operativi”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Preso atto:

che, ai sensi dell’art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022”, dall’anno 2020 “Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica [...] agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...] cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l’applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale”;

che, in particolare, le disposizioni contenute nell’allegato A, richiamato nel precedente capoverso, non più applicabili agli enti locali, si riferiscono alle materie di seguito indicate:

- compensi spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
- spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165;
- limitazioni in termini di spesa per carta;
- misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica;
- riduzione costi degli apparati amministrativi;
- missioni connesse con gli impegni europei;
- riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni;

Considerato:

che l’art. 1 della Legge di Bilancio 2020, sopra richiamata, ha dettato una serie di disposizioni applicabili agli enti locali, come di seguito indicato:

- i commi da 51 a 58 disciplinano l’assegnazione dei contributi alla progettazione negli enti locali. In particolare il comma 51 stabilisce che “Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad

interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034”;

- il comma 62, in materia di manutenzione della rete viaria, modificando l’art. 1, comma 1076, della L. 205/2017 stabilisce che, in particolare, “Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034”;
- i commi 63 e 64 disciplinano gli interventi in materia di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole delle città metropolitane. Il comma 63, così come modificato dall’art. 38-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8, c.d. Decreto Milleproroghe, in particolare, stabilisce che “Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034”;
- i commi 263-264 prevedono che con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca verrà definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, in particolare si statuisce che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell’ampiezza degli edifici”.
- il comma 555 ha disposto che “Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’art. 222 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;
- il comma 556 ha previsto, anche per il 2020, la possibilità, per le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea, di concedere alle Città metropolitane anticipazioni di liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 riferibili a somministrazioni, forniture, appalti ed obbligazioni per prestazioni professionali. Relativamente ai debiti fuori bilancio, l’anticipazione di liquidità è subordinata al relativo riconoscimento. Lo stesso comma stabilisce che, per gli enti locali, le anticipazioni vengono concesse “entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”;

- il comma 557 stabilisce che, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà avviata un'operazione di abbattimento dei tassi di interesse sui mutui a carico degli enti locali, “anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche”;
- i commi dal 784 all'815 avviano una complessa riforma dell'attività di riscossione negli enti locali, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione delle entrate di competenza. Tale riorganizzazione prevede strumenti più snelli ed efficaci che possano conferire stabilità ad un settore, ormai da alcuni anni, oggetto di profonde incertezze;
- il comma 816 dispone che, a partire dall'anno 2021, i comuni, le province e le città metropolitane istituiranno il c.d. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone per l'occupazione di suolo stradale. Tale materia è dettagliatamente disciplinata dai commi successivi al comma 816;
- i commi 854 e 855 prorogano al 2021 l'entrata in vigore del nuovo Fondo di garanzia dei debiti commerciali a carico degli enti locali per mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;

che, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” – c.d. Decreto Fiscale – a decorrere dall'anno 2020, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi concernenti, tra le altre:

- la riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- la comunicazione delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche;
- l'adozione di piani triennali finalizzati all'individuazione di misure destinate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture;
- l'acquisto, vendita, locazione, manutenzione e censimento di immobili pubblici;

Tenuto conto:

che il c.d. “Decreto Fiscale”, richiamato in precedenza, ha dettato una serie di disposizioni applicabili agli enti locali, come di seguito indicato:

- l'art. 38-bis ha stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali alla Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al Comune di riferimento. “Salva diversa

deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione";

- l'art. 57, comma 1-quater, ha prorogato fino al 2023 la possibilità, per gli enti territoriali, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione;
- l'art. 57-bis interviene sulla disciplina della TARI reintroducendo le deroghe ai coefficienti stabiliti nel D.P.R. 158/1999 e disponendo lo slittamento dei piani finanziari e delle tariffe al 30 aprile 2020;
- l'art. 57-quinquies, comma 1, ha sostituito il precedente testo del comma 5-quater dell'art. 43 del D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014, come di seguito indicato: "Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento";
- l'art. 58-octies ha dettato disposizioni per interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica. In particolare, è istituita una apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica. La dotazione di tale Fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

Considerato:

che la Legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e seguenti, il concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017;

che l'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 – c.d. “Decreto Enti Locali” – stabilisce che il terzo periodo dell'art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità 2015, richiamato nel capoverso precedente, è sostituito dal seguente: “Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane”;

che il D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l'attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;

che, per quanto concerne l'annualità 2019, la Legge Finanziaria 2017, al comma 438, ha previsto che “Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047”;

che, con D.P.C.M. del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell'art. 1, comma 439, della Legge 232/2013, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro ed in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro, nella misura determinata e risultante nelle tabelle allegate allo stesso D.P.C.M., che, per la sola Città metropolitana di Roma Capitale, ammonta ad Euro 65.656.311,77;

Preso atto:

di quanto sopra riportato e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2018 del 18 giugno 2018, recante “Articolo 1, commi 418 e 419 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2018. Ulteriori disposizioni sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell'art. n. 47 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, comma 150 bis della legge 56/2014. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento”;

del Decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 2020 "Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020";

delle misure di contribuzioni alla manovra di finanza pubblica spettanti in capo a Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2020 di seguito riportate:

1. concorso relativo al Fondo sperimentale di Riequilibrio al netto di detrazioni e recuperi, pari ad Euro 74.350.177,14;
2. concorso alla manovra di cui all'articolo 1, comma 418, Legge 190/2014 (al lordo del contributo di Euro 65.656.311,77), pari ad Euro 198.044.092,18;

per un totale complessivo lordo pari ad euro 272.394.269,32;

Considerato:

che la manovra sopra indicata, per effetto delle riscontrate difficoltà oggettive di tutto il comparto delle Province e Città metropolitane, viene ridotta con specifiche contribuzioni che per la Città metropolitana di Roma Capitale sono:

1. dato relativo al contributo per le spese di viabilità ed edilizia scolastica, di cui all'art. 1, comma 754, della Legge 208/2015, pari ad Euro 53.254.807,18;
2. dato relativo al contributo per finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, di cui alla Legge 205/2016, pari ad Euro 65.656.311,77;

per un totale complessivo di contributi pari ad euro 118.911.118,95;

che, pertanto, per l'annualità 2020 il concorso netto alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 153.483.150,37;

Tenuto conto, inoltre,

che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, inoltre, per gli anni dal 2019 al 2033, opportunità di finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane (art. 1, comma 71 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018);

che, ai sensi dell'art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, le risorse destinate al Fondo finalizzato all'acquisto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in

sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane [...] chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

che, in riferimento al comma precedente, il Decreto 10 maggio 2019 n. 171 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato le risorse relative al "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate" di cui all'articolo 202, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ripartendo le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 2.256.000,00 dal 2018 al 2020;

Tenuto conto:

che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, alle medesime finalità di cui al comma precedente possono essere destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 613, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2017 finalizzate al programma di interventi tesi ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

che, ai sensi degli artt. 1076 e ss. della Legge di Bilancio 2018, così come modificati dall'art. 4, comma 1-bis del D.L. 91/2018, poi dal comma 62 della L. 160/2019 e in ultimo dall'art. 38 bis del D.L. 162/2019, "Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane è autorizzata la spesa [...] di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di € 410 milioni per il 2021 e € 575 milioni per l'anno 2022 [...]. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

che, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" ha provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

che, con successivo Decreto 19 marzo 2020, n. 123 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018" si è provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 2.021.046,55 nel 2020, Euro 3.705.252,02 nel 2021, Euro 9.263.130,04 dal 2022 al 2034;

che, con Proposta di Decreto della Sindaca metropolitana n. 78 del 10 giugno 2020, avente oggetto "Approvazione del Programma 2020 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi del decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19 marzo 2020 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018" è stato approvato il Programma per l'annualità 2020 degli interventi di manutenzione della rete viaria della Città metropolitana di Roma Capitale;

che i 4 interventi inclusi nel Programma per l'annualità 2020 delle opere connesse alla manutenzione della rete viaria della Città metropolitana di Roma Capitale sono già inseriti nell'adozione del Programma Triennale 2020-2022, annualità 2020, e nell'Elenco Annuale 2020 approvati dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 21 del 1° agosto 2019 avente ad oggetto "Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022" di cui il Programma Triennale è parte integrante;

che, ai sensi degli artt. 1079 e ss. della Legge di Bilancio 2018 "Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 [...] I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti";

che, in particolare, in riferimento al comma precedente, il Decreto 18 febbraio 2019, n. 46 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018." ha individuato le risorse da ripartire tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 809.000,00 dal 2018 al 2020 con un cofinanziamento pari ad Euro 202.250,00;

che l'art. 10 del D.L. n. 104/2013, prevede che, "al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

che il Decreto 12 settembre 2018, n. 615 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e il riparto tra le Regioni della rata di mutuo pari ad € 170.000.000,00, aggiornata con riferimento all'annualità 2019 con decreto 30 luglio settembre 2019, n. 681 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consente il finanziamento di n. 22 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo pari ad Euro 13.010.000,00;

Considerato:

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia, oramai da qualche anno, una condizione congiunturale di bilancio particolarmente delicata, derivante, principalmente, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, come sopra esposto, nonché dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica congiunturale nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali, e dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2020, sulla base delle risultanze prodotte dalle richieste formulate, nel mese di novembre 2019, dai Servizi dell'Ente è stato riscontrato uno squilibrio tra le risorse di entrata stimate per l'anno 2020 (in linea con la riduzione registrata nel 2019) e le spese programmate per lo stesso anno pari a circa 30 milioni di euro;

che per fronteggiare lo squilibrio individuato sono state attivate iniziative interne, volte a chiedere un contenimento della spesa ai competenti Servizi amministrativi, ed iniziative esterne volte a chiedere un intervento finanziario al Governo e al Parlamento per ridurre la situazione di deficitarietà strutturale in cui versava il bilancio dell'Ente;

che le iniziative interne hanno prodotto una sensibile riduzione delle spese programmate per un importo di circa 5 milioni;

che con il cd "Milleproroghe", Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica." è stato previsto dal Governo un intervento a favore della Città metropolitana di Roma Capitale e della Città metropolitana di Milano, proprio al fine di superare le difficoltà connesse alla carenza di risorse finanziarie e poter pervenire, in tal modo, al raggiungimento di un equilibrio finanziario del bilancio;

che all'articolo 31 bis, 3 comma, del Decreto citato è previsto che *"per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole"*;

che gli ulteriori 5 milioni di euro necessari per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio sono stati reperiti mediante ulteriore contrazione delle spese;

che, proprio nel mese di marzo, a procedimento di approvazione del Bilancio 2020 già avviato, la situazione è radicalmente cambiata, essendo stata fortemente condizionata dalla crisi connessa alla pandemia COVID-19;

che, in particolare, la situazione finanziaria rilevata all'inizio di marzo ha subito un notevole cambiamento, ed il blocco totale del mercato dell'auto ha generato sin da subito l'immediata contrazione e la quasi totale cancellazione delle entrate connesse all'IPT e delle entrate connesse all'RCAuto;

che la particolare situazione finanziaria venutasi a determinare ha imposto da subito l'adozione di iniziative volte a contrastare il disavanzo di bilancio determinato dalle effettive minori entrate e di quelle che verranno rilevate fino alla fine dell'esercizio;

che, in tal senso, si è proceduto sin da subito ad attivare iniziative volte alla riduzione degli impegni di spesa e ad avviare procedure per individuare ulteriori contenimenti/efficientamenti della spesa da attivare nella rimanente parte dell'esercizio;

che, per fronteggiare tale situazione, è stato emanato da parte del Governo il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

che l'art. 106 del Decreto n. 34 citato, rubricato *“Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”* prevede che *“Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE”*;

che, sempre all'art. 106, comma 1, è previsto che *“A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo”*;

che in funzione della normativa soprariportata, è stato iscritto in bilancio un trasferimento del Ministero dell'Interno, destinato a compensare le minori entrate, per un importo pari ad Euro 40.000.000,00;

che l'art. 108, rubricato *“Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane”*, prevede che *“L'articolo 4, comma 6-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”*;

che l'art. 113, rubricato "*Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione*", prevede, al comma 1, che "*In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione*";

che lo stesso art. 113, al comma 2, prevede che "*In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento*";

che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 113, comma 1, dove si prevede che "*gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo*", con Decreto della Sindaca metropolitana n. 55 del 22 maggio 2020, recante "*Misure straordinarie per l'emergenza COVID -19. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 e al 31/12/2020*" ed il successivo Decreto della Sindaca metropolitana n. 63 del 10 giugno 2020 avente per oggetto "Decreto n. 55 del 22/05/2020. "*Misure straordinarie per l'emergenza COVID -19. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 e al 31/12/2020. Integrazione*", si è proceduto ad autorizzare la rinegoziazione/sospensione delle quote capitale mutui;

che con la presente deliberazione, coerentemente a quanto disposto dall'articolo sopra riportato, si procede alla relativa iscrizione, nel Bilancio di previsione 2020, delle variazioni finanziarie operate a seguito delle rimodulazioni/rinegoziazioni dei mutui;

Ritenuto necessario utilizzare, al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente e previsti dalle normative vigenti;

Considerato:

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 8 maggio 2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'Ente per l'esercizio 2019;

che dal Rendiconto della Gestione è emerso un Avanzo di amministrazione per un importo di Euro 135.306.836,25 così suddiviso:

- avanzo accantonato per Euro 41.475.264,93;
- avanzo vincolato per Euro 42.122.883,65;
- avanzo destinato agli investimenti per Euro 35.384.851,42;

- avanzo libero per Euro 16.323.836,25;

che si rende necessario, al fine del raggiungimento degli equilibri come sopra esposto, applicare al Bilancio di previsione una quota complessiva di avanzo di amministrazione per Euro 11.007.848,72 composta da avanzo destinata agli investimenti per Euro 10.297.722,39 ed Euro 710.126,33 da avanzo vincolato destinato agli investimenti;

che tale applicazione di avanzo al conto capitale ha consentito di finanziare le opere in conto capitale che nel Piano delle opere 2019-2021, annualità 2020, erano inizialmente finanziate mediante contrazione di mutuo;

che tale sostituzione della fonte di finanziamento sull'annualità 2020 ha consentito il miglioramento del pareggio di bilancio con benefici in termini di minori oneri derivanti da contrazioni di mutui;

che, in tal modo, tutti i mutui inizialmente previsti nel Bilancio 2019-2021, annualità 2020, vengono azzerati, fatta eccezione per quello già contratto nell'annualità 2019 con effetti sull'annualità 2020, al fine di acquisire porzione dell'immobile destinato a Sede Unica dell'Ente, coerentemente a quanto disposto dalla deliberazione n. 19 del 28 giugno 2019;

Preso atto:

che l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. – dispone che, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio provvede, con propria deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, ripianare gli eventuali debiti di cui all'art. 194 o adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

che, in particolare, la lett. a) del citato articolo prevede che il Consiglio adotti tutte “le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”;

che l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto mediante l'utilizzo delle misure straordinarie dettagliatamente sopra indicate, di seguito riportate:

- Acquisizione del contributo da parte del Bilancio dello Stato di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2020, e finalizzato agli interventi di messa in sicurezza delle strade e delle scuole di competenza dell'Ente;
- Risparmi derivanti dalla rinegoziazione mutui con CCDDPP effettuata nel corso del 2019 e che ha prodotto una riduzione della rata capitale mutui per le annualità 2020 e 2021 per circa 5,2 milioni di euro per ciascun esercizio;
- Acquisizione di un contributo straordinario da parte del Bilancio dello Stato, stimato in 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a compensare i minori gettiti di entrate proprie ridotti dalla crisi generata dalla pandemia COVID-19;
- Risparmi derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote capitate delle rate di ammortamento dei mutui in essere pari a circa 7,4 milioni di euro (valore calcolato prudenzialmente prendendo in considerazione solo il 50% delle potenziali riduzioni ottenibili nel corso del 2020);

- applicazione di quota di avanzo vincolato ad interventi in conto capitale per un importo pari ad euro 11.007.848,72;

che si ritiene necessario, in attuazione del principio della prudenza, al fine di tutelare il mantenimento degli equilibri di bilancio 2020, prevedere:

- di effettuare un monitoraggio costante della situazione delle entrate con verifica del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 settembre e al 30 novembre dell'anno 2020;
- di dare mandato a tutti i servizi dell'Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese di propria competenza;
- di dare indirizzo, pertanto, di adottare tutte le misure tese al contenimento degli impegni alle sole spese inderogabili che, qualora non assunte, determinerebbero danni gravi ed irreparabili all'Ente o a terzi;
- di vincolare l'avanzo di amministrazione "libero", derivante dal Rendiconto 2019, destinandolo all'eventuale ripristino degli equilibri;
- di dare mandato a ciascun dirigente dell'Ente e alla Società partecipata Capitale Lavoro Spa di procedere alla predisposizione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
- di prevedere che le risorse rinvenienti dal contenimento dei costi di gestione, verranno destinate all'ulteriore copertura delle minori entrate ovvero alle spese a specifica destinazione alle attività connesse alle funzioni fondamentali di Strade e Scuole;

Considerato:

che, in riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'art. 1, comma 79, della Legge di Bilancio 2020 ha consentito agli enti locali di ridurre il Fondo stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento medesimo, stabilendo che "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

che la Città metropolitana di Roma Capitale, Ente sperimentatore dall'anno 2012, ha provveduto, sin dall'annualità 2015 e per le annualità successive, ad un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari al 100 per cento;

che l'importo accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulta dettagliatamente esplicitato e rappresentato nel documento del bilancio;

che, unitamente al bilancio di previsione finanziario, costituiscono strumenti di programmazione degli Enti locali, come previsto al punto 4.2 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011:

- a. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- b. l'eventuale nota di aggiornamento del D.U.P.;
- c. il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances, nonché il Piano degli indicatori di bilancio;
- d. lo schema di delibera di Assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché le altre delibere di variazione adottate;
- e. lo schema di Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'Ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Tenuto conto, inoltre,

che il punto 9.3 dell'Allegato n. A/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede che al bilancio di previsione finanziario siano allegati i seguenti documenti:

- a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g. il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- j. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- k. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
- l. la Nota Integrativa;
- m. la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio;

che la nota integrativa, di cui alla lett. l), presenta, come indicato al punto 9.11.1 dell'Allegato n. A/1 sopra richiamato, i seguenti contenuti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

che sono contenuti nel bilancio di previsione finanziario e nel DUP i seguenti ulteriori documenti:

- Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del concorso agli Obiettivi di Finanza Pubblica;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli Immobili – Anno 2020, di cui all'art. 58 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08 e ss.mm.ii.;
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed Elenco Annuale dei Lavori 2020, di cui all'art. 21 del “Codice dei contratti pubblici, appalti e concessioni” adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Prospetto concernente l'Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- Programma del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della Legge 449/1997;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 recante “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022”, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 – 2022;

Considerato che si è reso necessario, al fine di rispettare i tempi imposti per il mantenimento dei finanziamenti concessi, apportare modifiche ed integrazioni al Programma Triennale 2020-2022 ed all'Elenco Annuale 2020 adottati, così come esplicitato nell'allegato al presente atto;

Visto l'art. 7 – ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con Legge 6 giugno 2020, n. 41, ai sensi del quale “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, [...]”;

Considerato che con la stessa deliberazione n. 21 è stato adottato anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L” con la quale è stato preso atto del permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2019;

Preso atto:

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019, recante “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, è stato adottato anche il programma Triennale delle opere Pubbliche 2020 – 2022 e l’Elenco Annuale 2020;

che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 160 del 23 dicembre 2019, avente oggetto “Conferma delle misure delle aliquote dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), dell’imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (RcAuto), e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa) anno 2020”, sono state approvate le tariffe delle entrate per l’anno 2020;

che con Proposta di Decreto della Sindaca metropolitana n. 57 del 29 aprile 2020, avente oggetto “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2020”, è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;

che con Proposta di Decreto della Sindaca metropolitana n. 71 del 27 maggio 2020, recante “Piano dei fabbisogni di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2020 - 2022”, è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2020 - 2022;

che il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi per gli anni 2020-2021 è allegato e costituisce parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2020 – 2022;

che risulta rispettato il Pareggio di Bilancio così come previsto dalla normativa vigente;

Preso atto, inoltre,

che, nel Bilancio di previsione 2020 - 2021, risulta un Fondo di Riserva di competenza pari ad € 2.531.032,26, che lo stesso rientra nei limiti previsti dall’art. 166, comma 1, del TUEL ed in quelli previsti dal Regolamento di Contabilità, non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento delle spese correnti che sono pari ad Euro 436.084.896,84;

che nel Bilancio è stato allocato un Fondo di Riserva di cassa, per € 3.100.000,00, così come previsto dall’articolo 166 del T.U.E.L., comma 2-quater, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, pari ad Euro 631.776.392,82. Tale posta è stata inserita nella Missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di Riserva”.

Dato atto che in data .....è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data .....

Preso atto:

che il Ragioniere Generale esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, avendo preliminarmente verificato che il presente provvedimento risponde a presupposti che prevedono:

- la presenza di finanziamenti straordinari da parte del Bilancio dello Stato volti ad eliminare/ridurre lo squilibrio derivante dalla contrazione delle entrate di competenza dell'Ente a seguito dell'Emergenza Covid-19;
- il perseguimento dell'equilibrio generale di bilancio attraverso l'assunzione di impegni di spesa in coerenza e nei limiti delle risorse accertabili nell'esercizio e alle condizioni economico finanziarie rilevate con cadenza periodica;
- il mantenimento di una prudente ed efficiente gestione di bilancio attraverso l'assegnazione a ciascun centro di spesa di specifici obiettivi volti alla realizzazione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
- un costante monitoraggio del mantenimento degli equilibri/pareggio di bilancio anche mediante la predisposizione di provvedimenti formali di attestazione degli stessi da sottoporre all'approvazione del Consiglio alle scadenze del 30 settembre e del 30 novembre 2020;
- la riduzione del ricorso a nuovo indebitamento e del relativo costo anche attraverso l'ottimizzazione della capacità dell'ente di ricorrere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le politiche d'investimento;
- il ricorso alla sospensione/rinegoziazione dei mutui in essere con la finalità di ridurre il livello di spesa per le annualità 2020 e 2021 al fine di fronteggiare le minori risorse di entrata conseguenti alla crisi finanziaria;
- il vincolo posto all'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione per le finalità connesse al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell'U.C. “Ragioneria generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Dirigente del Servizio 2 “Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi tesoreria – Gestione economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

### DELIBERA

- di adottare il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2020 - 2022, annualità 2020, di competenza e di cassa, come formulato dall'applicazione di tutte le misure di finanziamento straordinarie riportate in premessa e come riassunto nelle risultanze finali che seguono:

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio	77.196.549,48				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		11.007.848,72	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale vincolato		85.319.343,76			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	503.055.774,72	332.556.250,21	Titolo 1 – Spese correnti	743.750.952,94	436.084.896,84
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	264.682.366,25	112.986.516,44	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	49.623.848,32	17.765.528,66	Titolo 2 – Spese in conto capitale	227.510.200,00	190.691.495,98
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	157.436.029,78	75.104.659,81	- di cui fondo pluriennale vincolato		3.425.874,29
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Totale Entrate Finali</b>	<b>984.798.019,07</b>	<b>543.412.955,12</b>	<b>Totale Spese Finali</b>	<b>976.261.152,94</b>	<b>631.776.392,82</b>
Titolo 6 – Accensione di prestiti	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	27.963.754,60	27.963.754,78
Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	79.396.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	79.396.671,93	78.176.671,93

Totale Titoli	1.224.194.691,00	781.589.627,05	Totale Titoli	1.223.621.579,47	877.916.819,53
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>1.301.391.240,48</b>	<b>877.916.819,53</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>1.223.621.579,47</b>	<b>877.916.819,53</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>77.769.661,01</b>				

2. di adottare il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, relativamente alle annualità 2021 e 2022, come di seguito:

ANNUALITÀ 2021 - 2022					
ENTRATE	ANNO 2021	ANNO 2022	SPESE	ANNO 2021	ANNO 2022
<i>Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio</i>					
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	3.425.874,29	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	371.656.250,21	371.656.250,21	Titolo 1 - Spese correnti	410.693.055,94	408.637.751,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.981.791,74	71.928.321,74	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	17.765.528,66	17.765.528,66	Titolo 2 - Spese in conto capitale	64.101.992,35	60.957.337,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	36.185.490,07	44.630.260,41	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Totale Entrate Finali</b>	<b>502.589.060,68</b>	<b>510.980.361,02</b>	<b>Totale Spese Finali</b>	<b>479.795.048,29</b>	<b>474.595.089,48</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	12.021.058,91	8.980.000,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	38.240.945,59	45.365.271,54
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/Cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere / cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	78.176.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	78.176.671,93	78.176.671,93

Totale Titoli	792.786.791,52	798.137.032,95	Totale Titoli	796.212.665,81	798.137.032,95
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>796.212.665,81</b>	<b>798.137.032,95</b>	<b>Totale complessiva spese</b>	<b>796.212.665,81</b>	<b>798.137.032,95</b>

3. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
4. di approvare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
5. di approvare l'Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2020 - 2022, così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
6. di applicare, già in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020, una quota complessiva di avanzo di amministrazione per Euro 11.007.848,72 composta da avanzo destinata agli investimenti per Euro 10.297.722,39 ed Euro 710.126,33 da avanzo vincolato destinato agli investimenti;
7. di approvare con il presente atto le iscrizioni sul Bilancio, annualità 2020 e 2021, derivanti dall'operazione di sospensione delle quote capitali mutui, così come disciplinata dall'art. 113 del D.L. 34/2020;
8. di dare atto dell'equilibrio generale di bilancio, di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
9. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, con verifiche del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 settembre e al 30 novembre dell'anno 2020, al fine di attivare le idonee azioni correttive utili alle date indicate e comunque entro la fine del corrente esercizio;
10. di prendere atto che, per le annualità 2020/2022, il "pareggio di bilancio", risulta essere positivo, come indicato nell'Allegato al Bilancio di previsione finanziario 2020;
11. di prendere atto dei programmi riportati nel DUP e l'attuazione degli stessi relativamente al primo semestre 2020;
12. di dare mandato a tutti i servizi dell'Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese di propria competenza;
13. di dare indirizzo, pertanto, di adottare tutte le misure tese al contenimento degli impegni alle sole spese inderogabili che, qualora non assunte, determinerebbero danni gravi ed irreparabili all'Ente o a terzi;
14. di vincolare l'avanzo di amministrazione "libero", derivante dal Rendiconto 2019, destinandolo all'eventuale ripristino degli equilibri di bilancio;
15. di dare mandato a ciascun dirigente dell'Ente e alla Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. di procedere alla predisposizione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
16. di prevedere che le risorse rinvenienti dal contenimento dei costi di gestione, verranno destinate all'ulteriore copertura delle minori entrate ovvero alle spese a specifica destinazione alle attività connesse alle funzioni fondamentali di Strade e Scuole;

17. di prendere atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 160 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto “Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2020.”, sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2020;
18. di prendere atto che con Proposta di Decreto della Sindaca metropolitana n. 57 del 29 aprile 2020, avente oggetto “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2020, è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;
19. di prendere atto che con Proposta di Decreto della Sindaca metropolitana n. 71 del 27 maggio 2020, recante “Piano dei fabbisogni di personale della Città metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2020 - 2022”, è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2020 – 2022;
20. di dare atto che la documentazione inerente alla presente proposta, di seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria Generale e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario:
  - Nota integrativa Bilancio 2020;
  - Bilancio Previsione 2020\_2022 d.lgs. 118\_2011;
  - DUP 2020\_2022;
  - DUP 2020\_2022 Contesto socio-economico;
  - Piano Triennale delle OO. PP 2020\_2022 ed Elenco Annuale 2020;
  - Relazione Programma triennale opere pubbliche;
  - Proposta di Decreto n. 57 del 29 aprile 2020 recante “Piano Alienazioni e Valorizzazioni”;
  - Decreto n. 160 del 23 dicembre 2019 recante “Conferma delle Tariffe”;
  - Proposta di Decreto n. 71 del 27 maggio 2020 “Piano Fabbisogni Personale”;
  - Programma Biennale Acquisti 2020 - 2021.